



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 336 del Registro

OGGETTO: Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito nella legge n.74/2020;

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il successivo D.P.C.M. 14 luglio 2020, che proroga le richiamate misure fino al 31 luglio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 15 ottobre 2020;

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, che detta ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che i dati contenuti nell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano la ripresa della circolazione virale, conseguente all'allentamento delle misure di restrizione della mobilità e all'incremento dei rapporti sociali, in particolare dei giovani tra i quali - come emerge dalla nota del Dipartimento Promozione della Salute AOO_005/PROT/12/08/2020/0003349 - è stata registrata una più alta circolazione del virus, come si evince dall'abbassamento dell'età media dei nuovi casi (47% nella fascia di età 0-39 anni contro il 31% nel mese precedente);

CONSIDERATO che la tempestiva azione di *contact tracing* messa in atto dai Dipartimenti di Prevenzione, insieme ai presidi e alle misure di screening, continuano a garantire una diagnosi dell'infezione in fase precoce ed evitare - al momento - un nuovo sovraccarico sui servizi sanitari di assistenza;

CONSIDERATA, tuttavia la necessità, di introdurre l'obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) anche in tutti i luoghi all'aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all'esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

CONSIDERATA, la necessità di prevedere anche specifiche misure urgenti di prevenzione e contenimento del contagio sul territorio regionale pugliese ove si registra una particolare ed elevata concentrazione di individui;

RITENUTA, a tal fine, la necessità di prevedere che gli utenti di sale da ballo, discoteche e locali assimilati siano obbligati ad usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) sempre, anche all'aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali, afferendo il prescritto obbligo all'esclusiva responsabilità personale dei medesimi utenti; ;

RITENUTA, infine la necessità di prevedere che gli esercenti, all'ingresso dei medesimi locali, abbiano l'obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione, ferme restando tutte le altre misure relative alle attività di intrattenimento danzante all'aperto di cui alle Linee Guida regionali adottate con ordinanza 283/2020;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;

Sentito il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,

emana la seguente
ORDINANZA

Art. 1

1. **Con decorrenza dal 13 agosto**, è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) **in tutti i luoghi all'aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti**, non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza **di almeno un metro**, afferendo il prescritto obbligo all'esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Art.2

1. **Con decorrenza dal 13 agosto**, gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati hanno l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all'art.1 co.2) sempre, anche all'aperto, laddove non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali,

- afferendo il prescritto obbligo all'esclusiva responsabilità personale dei medesimi utenti;
2. Gli esercenti, all'ingresso dei predetti locali, hanno l'obbligo di rilevare la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
 3. Rimangono ferme tutte le altre misure relative alle attività di intrattenimento danzante all'aperto di cui alle Linee Guida regionali adottate con ordinanza 283/2020.

Art.3

Le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a garantire i controlli nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene comunicata e trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura "Comunicazione istituzionale".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 12 agosto 2020

Michele Emiliano